

INAIL: ISTANZE PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE.

In conformità a quanto previsto dall'art. 24 delle "Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi", approvate con D. M. 12 dicembre 2000 (1), l'azienda può chiedere, dopo i primi due anni di attività, la riduzione del tasso medio di tariffa. La domanda per ottenere la riduzione dei premi per il 2002 dev'essere presentata **entro il 31 gennaio 2002** alla sede territoriale dell'Inail.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle imprese in ordine alle condizioni, previste dall'art. 24, che si trasmette di seguito, per presentare l'istanza di riduzione del tasso medio e alle conseguenze previste qualora, riconosciuta dall'Istituto la riduzione del tasso, venga riscontrata la mancanza dei requisiti previsti dalla norma.

Art. 24

1. Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al cinque per cento o al dieci per cento, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

<i>lavoratori - anno</i>	<i>Riduzione</i>
<i>Fino a 100</i>	<i>10%</i>
<i>Da 101 a 200</i>	<i>10%</i>
<i>Da 201 a 500</i>	<i>10%</i>
<i>Oltre 500</i>	<i>5%</i>

2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. Il provvedimento è adottato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio;*
- caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;*
- modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;*
- livello di informazione e formazione dei lavoratori;*
- stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione.*

A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.

3. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.



4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In relazione alla prossima scadenza l'Istituto ha fornito le istruzioni operative, che si trasmettono di seguito.

NORMATIVA - ISTRUZIONI OPERATIVE

INAIL
DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Ufficio Tariffe
N. GI/179/01
RIF.
DEL

Roma, 13 dicembre 2001
ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

OGGETTO: Modalità di valutazione delle istanze di oscillazione del tasso di tariffa ex art.24 del D.M. 12.12.00. Ulteriori chiarimenti.

Coerentemente con il disposto dell'art.24 del D.M. 12.12.2000, nel corso dell'anno l'Istituto ha introdotto una modulistica sperimentale allo scopo di dare specifico ed autonomo risalto alle iniziative assunte dalle aziende in attuazione di interventi di miglioramento in tema di sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro di cui al decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle specifiche normative di settore.

Considerato che l'attuale istruttoria prevede, per l'ottenimento della riduzione del tasso medio di tariffa, l'attuazione di interventi migliorativi nel corso dell'anno solare precedente e riscontrate iniziali incertezze interpretative, si ritiene opportuno fornire a codeste Strutture alcune precisazioni riguardo all'applicazione dell'oscillazione per l'anno 2002, il cui termine, come noto, scadrà il prossimo 31 gennaio.

In primo luogo occorre premettere che la modulistica non ha subito variazioni ed è articolata sotto forma di questionari ripartiti in sezioni, nelle quali sono inserite domande che, per ovvi motivi di fruibilità e gestibilità, non sempre consentono di determinare l'esatta natura dell'intervento attuato.

È pertanto possibile che, a fronte di interventi ripetuti o analoghi nel corso di anni consecutivi, le aziende contrassegnino le medesime caselle del questionario (ad es. interventi formativi specifici su maestranze afferenti a reparti diversi; miglioramento di macchinari diversi). In tali casi l'istanza è da considerarsi comunque ammissibile in linea di principio, fermo restando l'eventuale riscontro in sede tecnica.

Ricorre anche la possibilità che un'azienda effettui interventi innovativi e migliorativi per la sicurezza e igiene sul lavoro di carattere straordinario o di notevole portata nel corso di un anno e che l'impegno sia stato tale o da non poter essere ripetuto annualmente o da restringere fortemente le opzioni contemplate dalla modulistica.

Si avrebbe, nell'ipotesi delineata, una potenziale penalizzazione delle aziende che hanno compiuto un grande sforzo economico di miglioramento, pur permanendo anche negli anni successivi l'effetto positivo degli interventi attuati.

Pertanto, nel ribadire che il numero complessivo di caselle da contrassegnare annualmente rimane inalterato (tre di cui almeno una nella sezione *Informazione e Formazione*), si riporta di seguito un elenco delle fattispecie che, assicurando di per sé un elevato livello di attenzione alle problematiche di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, consentono al datore di lavoro di contrassegnare la stessa casella per un numero di anni superiore ad uno:

1. Interventi di **sostituzione globale di tutti gli impianti, macchine o attrezzature** di un'unità operativa aziendale o di un reparto produttivo fisicamente distinto e ben caratterizzabile sotto il profilo del rischio;
2. Interventi di **miglioramento** ai fini della sicurezza e dell'igiene (ad es. insonorizzazione, abbattimento polveri, fumi, gas e vapori, ecc.) di tutti gli **impianti, macchine o attrezzature** di un'unità operativa aziendale o di un reparto produttivo fisicamente distinto e ben caratterizzabile sotto il profilo del rischio;



3. Interventi di **miglioramento**, ai fini della sicurezza e dell'igiene, di tutti gli **ambienti** di lavoro di un'unità operativa aziendale o di un reparto produttivo fisicamente distinto e ben caratterizzabile sotto il profilo del rischio (ad es. microclima, illuminazione, ecc.);

4. Interventi per il **mantenimento del sistema di gestione della sicurezza o di gestione ambientale** di cui l'azienda si è dotata negli anni precedenti.

Per il significato del concetto di unità operativa si rimanda all'art.2, comma 1, lettera i) del D.Lgs.626/94 e alle istruzioni già impartite da questa Direzione Centrale in data 18 giugno e 11 luglio 2001.

Per IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Dott.ssa Marina Taurelli

(1) cfr. APIFLASH n. 9 del 14 marzo 2001 e n. 15 del 22.maggio 2001 pag. L/111